



SENT. 248/2023

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere
Domenico	GUZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 59745 promosso da:

**PROCURA REGIONALE per la regione Piemonte**, in persona del  
Procuratore regionale

**contro**

**BORRA Paola**, nata a Biella il 17 maggio 1965 (c.f. BRRPLA65E57A859K), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Chiosso ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Torino, via Mercantini n. 6, pec: matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it;

**CARENZO Roberto**, nato a Vercelli il 25 aprile 1961 (c.f. CRNRRT61D25L750C), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cavallo Perin ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Torino, Corso Regio Parco n. 2, pec: robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it;

**CHIARLETTI Carla**, nata a Biella il 31 maggio 1955 (c.f. CHRCRL55E71A859Q), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Susta ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Biella via Losana n. 13, pec: gianluca.susta@pecstudio.it;

**FANTONI Paolo**, nato a Biella il 9 luglio 1979 (c.f. FNTPLA79L09A859Z), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Susta ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Biella via Losana n. 13, pec: gianluca.susta@pecstudio.it;

**MORELLO Gloria**, nata a Biella il 24 giugno 1986 (c.f. MRLGLR86H64A859M), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Susta ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Biella via Losana n. 13, pec: gianluca.susta@pecstudio.it ;

**PEVERARO Giuseppe**, nato a Borriana (VC) il 9 luglio 1943 (c.f. PVRGPP43L09B058P), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Susta ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Biella via Losana n. 13 pec: gianluca.susta@pecstudio.it;

**SARTEUR Loredana**, nata a Biella il 31 gennaio 1961 (c.f. SRTLDN61A71A859N), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Susta ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Biella via Losana n. 13, pec: gianluca.susta@pecstudio.it;

**NANIA Elena**, nata a Catanzaro il 7 maggio 1965 (c.f. NNALNE65E47C352I), rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Lodovico Fava (pec: carlolodovico.fava@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Federica D'Angelo, in Roma Via Sabotino n. 46 SC.F INT. 5 – 00195;

**ZERBOLA Anna Maria**, nata a Cerrione (BI) il 2 maggio 1952 (c.f. ZRBNMR52E42C532O), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Occhiena (pec: massimo.occhiena@pec.occhiena.it), Lucia Carrozza (pec: luciacarrozza@pec.ordineavvocatitorino.it), Fabrizio Fracchia (pec: fabriziofracchia@pec.ordineavvocatitorino.it), Aristide Police (pec: aristidepolice@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, viale Liegi n. 32 e domicilio digitale: massimo.occhiena@pec.occhiena.it;

**per la riforma**

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte n. 247 del 12 ottobre 2021;

**Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 7 marzo 2023, con l'assistenza del segretario di udienza, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Elena Tomassini in rappresentanza della Procura generale e gli avv.ti Matteo Chiosso per Borra Paola, avv. prof. Massimo Occhiena per Zerbola Anna Maria, Gianluca Susta, anche in delega dell'avv. prof. Cavallo Perin, per Chiarletti Carla, Fantoni Paolo, Morello Gloria, Peveraro Giuseppe, Sarteur Loredana ed anche per Carenzo Roberto nonché l'avv. Federica D'Angelo, in delega dell'avv. Carlo Lodovico Fava per Nania Elena.

**Esaminati** l'atto di appello, le memorie di costituzione delle parti appellate, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

**Ritenuto** in

**FATTO**

**1.** Con la gravata pronuncia la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte ha assolto il segretario del Comune di Cerrione (BI), Carengo Roberto, nonché i dipendenti dello stesso comune firmatari dei pareri di regolarità tecnica e contabile - Borra Paola e Nania Elena- il sindaco, Zerbola Anna Maria e cinque consiglieri comunali - Chiarletti Carla, Sarteur Loredana, Peveraro Giuseppe, Fantoni Paolo e Morello Gloria- escludendo la rilevanza, sotto il profilo della illiceità erariale, della deliberazione del Consiglio comunale del detto ente n. 20 del 29 aprile 2017, cui i medesimi avevano dato corso, con la quale era stato concesso alla Parrocchia di San Giorgio di Vergnasco il contributo di euro 195.000,00, per concorrere alle spese generali di ristrutturazione del salone ex cinema-teatro di proprietà della medesima e approvata la convenzione tra il Comune e la detta Parrocchia, contenente le modalità di rendicontazione del contributo e i vincoli di utilizzo dell'immobile a favore della cittadinanza.

Con atto di citazione del 9 febbraio 2021 la Procura regionale aveva convenuto i medesimi in giudizio, con addebito di responsabilità, in relazione alle rispettive competenze, decisionali e di controllo, per l'adozione della suddetta deliberazione di concessione del contributo alla parrocchia, la cui copertura della spesa era stata reperita nei proventi della dismissione della partecipazione comunale nella società "OMISSIS S.p.A" e motivata con la rispondenza all'interesse della comunità locale.

Con l'atto introduttivo del giudizio la Procura regionale aveva contestato la liceità e la legittimità dell'atto, sia sul piano della

compatibilità della sua causa liberale con i fini istituzionali dell'ente pubblico, sia su quello del rispetto dell'obbligo di congrua motivazione e di altre norme procedurali in materia (fra tutte l'art. 12 della L. n. 241/1990, che prevede la previa determinazione dei criteri e delle modalità di concessione degli ausili finanziari ai privati e il puntuale richiamo degli stessi nel provvedimento).

Ritenutane quindi la nullità, aveva concluso per la condanna dei convenuti, a titolo di colpa grave e *pro quota*, al risarcimento, commisurato all'esborso, in favore del Comune.

Le parti convenute si costituivano in giudizio con comparse ritualmente depositate chiedendo l'assoluzione da ogni addebito, richiamando le norme comunali (come gli artt. 36 e 37 dello Statuto) che prevedono la possibilità di erogare contributi a enti senza fini di lucro, l'esistenza di pareri conformi della Corte dei conti e l'insindacabilità in sede giudiziaria delle scelte discrezionali. In via subordinata, invocavano l'esercizio del potere riduttivo.

**2.** La Sezione territoriale respingeva la domanda della Procura contabile escludendo che la scelta del Comune presentasse aspetti di irragionevolezza, ritenendola il risultato di valutazioni di opportunità, di esclusiva competenza dell'ente, esplicitate nel provvedimento.

La citata deliberazione n. 20/2017 è stata ritenuta ampiamente motivata con espresso riferimento ai pareri resi dalla Corte dei conti nelle sue varie articolazioni (tra cui Sez. controllo Lombardia nn. 9/2006 e 262/2014 in fattispecie del tutto analoghe a quella esaminata), sia sul piano dei limiti di ammissibilità giuridica della

concessione di contributi finanziari che su quello fattuale della peculiarità del bene da ristrutturare (salone cinema-teatro), della sua idoneità a soddisfare interessi della cittadinanza e delle qualità e finalità istituzionali del soggetto beneficiario (ente parrocchiale), nonché con richiamo al Regolamento comunale per l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni e all'art. 118, comma quarto, Cost. che fissa il principio di sussidiarietà per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Nella specie questo interesse è stato ritenuto assicurato dalla pedissequa convenzione, che contiene anche modalità di controllo e rendicontazione e sulla quale non risultano essere state sollevate obiezioni.

Il giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto che non vi sia spazio per una contestazione di colpa grave ad alcuno dei convenuti, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 95, comma 4 c.g.c. a mente del quale *“il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”*.

**3.** La Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Piemonte ha proposto appello avverso la pronuncia deducendo quattro motivi di gravame.

**a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c.;**  
**sentenza fondata sull'esimente relativa a pareri non fatti valere**

**dai convenuti; utilizzo di una esimente d'ufficio, in violazione dei principi sulla formazione del convincimento del Giudice; mancata produzione in causa dei pareri e conseguente violazione dell'art.95, comma 4 c.g.c..**

In via pregiudiziale, la Procura territoriale ha denunciato la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 94 e 95 del c.g.c, per essere la stessa stata motivata con riferimento all'esimente dell'esistenza di pareri che avrebbero condizionato l'esercizio della discrezionalità amministrativa, senza che ciò sia stato espressamente sollevato dalla difesa delle parti in causa.

Secondo la prospettazione della Procura appellante, il Collegio giudicante avrebbe dedotto d'ufficio, fondandovi la successiva decisione, questioni di fatto e di diritto e, segnatamente, il contenuto di pareri ai fini della decisione di assoluzione, sulla base della relativa scriminante speciale, senza che ciò sia stato dedotto e formalmente richiesto dalle difese dei convenuti, contravvenendo in tal modo al principio dell'obbligo di decisione della causa *iuxta alligata et probata*, non trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio.

D'altro canto, la lettera del comma 4 dell'art. 95 c.g.c. rimarcherebbe espressamente con l'inciso "*ove prodotti in causa*", il suddetto principio di disponibilità della prova, la cui violazione sarebbe motivo di caducazione della sentenza di prime cure.

**b) Travisamento dei fatti; violazione dell'art.95 c.g.c. sotto il profilo della ritenuta comparazione a fini di esercizio della discrezionalità, dimostrata invece come inesistente.**

Nessun giudizio comparativo o alternativo, in relazione ad altre possibili scelte, vi sarebbe stato al momento della valutata opportunità di accogliere la richiesta di aiuti finanziari avanzata dalla parrocchia, né sarebbero emerse le specifiche ragioni che hanno animato l'iniziativa *“a quanto pare sostenuta da motivi estranei a quelli di diretta inerenza alle esigenze della collettività”*.

La Sezione avrebbe dunque posto a fondamento della decisione un fatto (la comparazione) di per sé dimostrato come inesistente, il che concreterebbe un errore valutativo tale da inficiare la motivazione del provvedimento qui impugnato, che non potrebbe meritare conferma.

La Procura territoriale ha richiamato la pronuncia n. 27411/2021 della Corte di Cassazione che avrebbe rilevato come l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un *error in procedendo* che comporta la nullità della sentenza. Laddove la sentenza impugnata sostiene che la delibera che eroga il contributo comunale *“non presenta aspetti di irragionevolezza e costituisce il risultato di valutazioni di opportunità, di esclusiva competenza dell'ente, esplicitate nel provvedimento”* darebbe per acclarato un fatto escluso dalla documentazione probatoria in atti.

Aggiunge la Procura appellante che sarebbero rimasti inadempiti gli indeclinabili adempimenti imposti dalla normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa; adempimenti che, tra l'altro richiederebbero, come noto, la preventiva definizione e pubblicazione, oltre che dei provvedimenti di assegnazione di aiuti



finanziari, degli atti relativi ai criteri di massima per l'attribuzione "di qualunque genere" di vantaggio economico a persone ed enti pubblici o privati, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art. 26 del d. lgs. n. 33/2013 (che il citato art. 12 espressamente richiama), laddove l'assolvimento di detto obbligo di pubblicazione viene elevato a "condizione legale di efficacia" del provvedimento di concessione del beneficio.

Ne conseguirebbe che anche il successivo accordo stipulato in data 22 giugno 2017, rilevando come atto materialmente esecutivo di una delibera inefficace, sarebbe da ritenere infirmato nel suo momento genetico in quanto espressione di poteri dei quali era inibito l'esercizio, con conseguente invalidità del vincolo negoziale. L'irragionevolezza della scelta sarebbe confermata anche dalla facoltà di gratuito utilizzo della sala, accordato a un imprecisato numero di soggetti terzi (gruppi associativi etc.) che, ad onta dell'autonomia del loro atto costitutivo (insensibile ad unilaterali ingerenze dei pubblici poteri), ne avrebbero ricevuto un inopinato vantaggio solo per volontà del Comune.

**c) Mancata motivazione della sentenza in ordine alle prove addotte dalla Procura a sostegno della domanda.**

Le considerazioni svolte nelle difese dei convenuti in ordine alla inadeguatezza dell'altra struttura presente in Cerrione, di proprietà comunale (il Salone Polivalente sito sempre nella frazione di Vergnasco) per "ospitare attività socio-culturali" e all'asserita necessità di rilevanti interventi, non risulterebbero suffragate da

alcun documento, apparendo, quindi, come mere affermazioni volte a giustificare la scelta compiuta dall'amministrazione comunale in termini di "un ponderato atto a vantaggio della collettività". Nella fattispecie, non sarebbe dato rilevare il reale interesse pubblico perseguito dall'amministrazione in favore della comunità amministrata a fronte dell'accollo a carico del bilancio comunale di rilevanti oneri per la ristrutturazione di locali della parrocchia da lungo tempo non utilizzati. Tale elemento emergerebbe anche dalla "Relazione uso Salone 2018", trasmessa al Comune di Cerrione in data 12 settembre 2019; circostanza tralasciata dal Collegio di prime cure.

**d) Mancata motivazione della sentenza in ordine al requisito soggettivo della colpa gravissima in capo ai convenuti.**

Secondo l'appellante la sentenza non conterrebbe alcuna valutazione in ordine all'elemento soggettivo della colpa gravissima ed inescusabile contestato ai convenuti. Allorquando l'agente pubblico si discosti, nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle corrette modalità di perseguimento degli interessi dell'ente, esponendolo a spese che avrebbero potuto essere più contenute, deve – secondo tale prospettazione - con giudizio *ex ante* - escludersi la conformità delle scelte operate ai canoni di buona amministrazione. Si sarebbe, per l'appunto, in presenza di un'indebita esorbitanza dell'operato degli agenti pubblici rispetto agli schemi di un corretto *modus agendi*, avendo – sindaco e consiglieri - approvato la delibera e il connesso schema di convenzione senza avvedersi dell'illegittima portata delle

determinazioni assunte. Analogamente, dovrebbero ritenersi responsabili i funzionari che hanno espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile, in assenza dei presupposti, così come il segretario comunale, in quanto investito, nel suo ruolo di garante della legalità, di compiti di assistenza e di consulenza giuridico-amministrativa nei rapporti con gli organi politici dell'ente locale.

**4.** Con memoria in data 13 febbraio 2023 si è costituito nel presente giudizio il dott. Carenzo Roberto.

Avuto riguardo al primo motivo di gravame, relativo alla mancata produzione dei pareri delle Sezioni regionali di controllo posti a fondamento dell'assoluzione dei convenuti, ha evidenziato che l'onere di produzione dei pareri si ha quando il parere in sé è prova dei fatti, non – come nel caso in esame - in cui viene utilizzato a sostegno di una valutazione giuridica già compiutamente espressa ed efficacemente motivata nell'atto. Il contenuto dei pareri resi dalle Sezioni di controllo non sarebbe stato dedotto d'ufficio dal giudice di primo grado, essendo stato riprodotto integralmente nella deliberazione del Comune di Cerrione. La motivazione della deliberazione del Comune sarebbe adeguata in ordine alla sussistenza degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il finanziamento, ossia l'interesse generale per la collettività locale di una diffusa attività culturale, sociale e ricreativa, riservandosi spazi di fruizione pubblica, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente locale e in attuazione del principio di sussidiarietà. Con riguardo al secondo motivo di gravame, l'appellato dà conto della circostanza

secondo la quale la deliberazione motiverebbe puntualmente la correlazione tra l'entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita: correttamente la sentenza di prime cure avrebbe ritenuto che l'amministrazione abbia disposto il contributo straordinario senza alcuna procedura comparativa, avendo di mira un unico motivo e destinatario: favorire la riattivazione del Cinema Teatro parrocchiale rivitalizzando l'attività sociale, culturale e ricreativa della frazione Vergnasco. Perciò correttamente la sentenza di prime cure avrebbe ritenuto che l'amministrazione comunale abbia legittimamente disposto il contributo straordinario di euro 195.000,00 in misura largamente proporzionale agli oneri e agli obblighi assunti dal beneficiario: a) 30 anni di vincolo di destinazione del bene alle attività culturali; b) 1.800 giorni di libera destinazione dell'amministrazione comunale senza spesa (60x30) della struttura Cinema Teatro riattivata; c) totale assunzione da parte della locale Parrocchia dell'obbligo di ristrutturazione cui quest'ultima ha contribuito nella parte restante (euro 105.000,00); d) totale assunzione da parte della locale Parrocchia per 30 anni dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) restituzione del contributo in proporzione al periodo residuo a seguito di risoluzione *ipso jure* della Convenzione per inadempimento dei sopra indicati obblighi.

Quanto alla posizione del Segretario generale dell'ente reputa l'appellato che sarebbe stato pienamente salvaguardato il rispetto dei compiti di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97), come emergente dalla lettura della deliberazione di approvazione del contributo. Inoltre, l'erogazione del contributo sarebbe avvenuta con la massima cura e le opportune cautele.

L'amministrazione avrebbe richiesto lo stato di avanzamento dei lavori e i documenti comprovanti i pagamenti effettuati dalla Parrocchia alle imprese costruttrici, prima di procedere al pagamento delle *tranches* di finanziamento dell'ente ecclesiastico.

Il difetto di colpa grave sarebbe evincibile, in particolare, in considerazione dei richiamati pareri delle Sezioni di controllo dalla Corte dei conti, che avrebbero pronunciato in ordine alla legittimità dei finanziamenti pubblici a privati, la cui attività risulti apprezzabile come di interesse per la popolazione locale, anche se destinati a beni o attività di privati, in particolare enti ecclesiastici: oratori, scuole d'infanzia, campi estivi, feste patronali, campanili.

Ha quindi concluso, nel merito, in via principale, per il rigetto dell'appello promosso dalla Procura – poiché infondato in fatto e in diritto – e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, mandandolo assolto da responsabilità erariale. Nel merito, in via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'appello promosso dalla Procura – seppure rettificando la motivazione per difetto nell'esponente del dolo o colpa grave – e, per l'effetto, confermare il dispositivo della sentenza n. 247/21 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, mandandolo assolto da responsabilità

erariale. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di esercitare il potere di riduzione dell'addebito sino ad un valore simbolico, in ragione dei precedenti delle sezioni di controllo in materia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

**5.** Con comparsa di costituzione in data 14 febbraio 2023 si è costituita in giudizio la dott.ssa Elena Nania, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Carlo Lodovico Fava.

L'appellata ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame, per difetto di specificità dei motivi. La Procura si sarebbe lamentata genericamente della motivazione della decisione impugnata, non individuando in maniera specifica le parti del provvedimento contestato e non offrendo una parte argomentativa.

Ferma restando la preliminare eccezione, l'esponente, richiamando integralmente quanto già dedotto nel primo grado del giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'atto di appello.

Quanto al primo motivo di gravame l'appellata fa rilevare come nella deliberazione n. 20/2017, della quale si discute, sarebbero stati richiamati espressamente i testi delle deliberazioni della Corte dei conti rilevanti, in quanto aventi ad oggetto situazioni di fatto analoghe. In tal senso, la difesa reputa che la qualificazione dei predetti pareri dovrebbe essere ricondotta ad una nozione di fatto di comune esperienza, che il Giudice può porre a fondamento della propria decisione, ex art. 95, c. 2 c.g.c..

Quanto alla contestata insussistenza di un qualsivoglia giudizio comparativo l'appellata rileva che il giudizio risulta invece correttamente svolto, non sussistendo in una realtà locale di così limitate dimensioni altri locali idonei per le specifiche finalità perseguite.

Nel provvedimento si rileva che l'unica altra struttura di proprietà comunale non sarebbe adeguata a garantire il medesimo tipo di spettacoli ed eventi.

Anche la motivazione della pronuncia di primo grado sarebbe esente da censure risultando chiaramente esplicitate le ragioni di interesse pubblico che hanno animato l'iniziativa: la natura del bene del soggetto beneficiario, le finalità sottese all'erogazione, le specifiche regole imposte dall'ente alla parrocchia per l'utilizzo dell'immobile, esplicitate nella convenzione prodotta.

La formale mancata indizione di una procedura comparativa ex art. 12 della l. n. 241/1990 non avrebbe condotto ad alcun risultato in quanto nessuna altra struttura risultava idonea a quelle specifiche finalità, né risultava provato dalla Procura quale spesa sarebbe stata necessaria per garantire alla popolazione la medesima finalità.

Anche in relazione al terzo motivo di gravame non sarebbe fondata la contestazione in ordine all'asserita mancata valutazione delle prove addotte dalla Procura contabile, risultando la selezione e la valutazione delle stesse rimesse alla discrezionalità del giudice, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, non esistendo una gerarchia di efficacia delle prove

stesse.

In relazione al quarto motivo di gravame l'appellata evidenzia che, essendo stata esclusa l'antigiuridicità del fatto e acclarata la legittimità dell'operazione, ogni considerazione in merito all'elemento soggettivo dovrebbe ritenersi assorbita. In relazione alla posizione della medesima, quale responsabile del servizio finanziario, evidenzia che la verifica di legittimità delle deliberazioni non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell'emissione del proprio parere di regolarità contabile, che si limita all'accertamento della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato e dell'esatta imputazione della spesa, come nel caso di specie correttamente avvenuto. Ha, quindi, concluso invocando il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato l'atto di appello proposto dalla Procura e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza n. 2471/21 della sezione territoriale piemontese. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, diritti ed onorari come per legge.

**6.** Con comparsa di costituzione in data 21 giugno 2022 si è costituita in giudizio la dott.ssa Paola Borra.

L'appellata ha dedotto l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 190 c.g.c., e l'infondatezza del primo motivo di appello.

In primo luogo rileva che la Procura appellante avrebbe enfatizzato oltremodo la questione dedotta in motivo d'appello, reputando che l'eventuale accoglimento della stessa rivesta l'ineludibile effetto della necessaria riforma della pronuncia assolutoria di primo grado.



La questione concernente l'esegesi della regola probatoria ex art. 95, comma 4, cit., non assumerebbe alcun rilievo ai fini della pretesa diversa decisione della controversia in esame, tanto che l'eventuale suo accoglimento non intaccherebbe il "nucleo" delle considerazioni assolutorie spese dal Giudice di primo grado e tutte incentrate sui molteplici elementi probatori riguardanti la complessiva motivazione dell'atto di concessione del contributo, la rilevanza delle previsioni dello Statuto comunale aventi ad oggetto le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso l'attribuzione patrimoniale, nonché l'altrettanta rilevanza delle clausole convenzionali recanti il vincolo trentennale sulla destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contribuzione pubblica. Rileva come l'appellante abbia l'onere, in sede di formulazione dei motivi d'appello, di prospettare non solo il "profilo censorio" delle denunciate violazioni di legge ma anche, e soprattutto, il "profilo causale" delle stesse in ordine al "presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia".

La Procura appellante avrebbe frainteso il riferimento operato dal Giudice di primo grado all'art. 95, comma 4 c.g.c..

A ben vedere, la Corte piemontese avrebbe inteso di valorizzare, nella vicenda di causa, non tanto l'esistenza di uno specifico parere reso in sede di controllo, da valere per il caso di specie e tale da implicare gli effetti sanciti dall'art. 69, comma 2, del c.g.c. in ambito di fase istruttoria, quanto, invece, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali, maturati in seno alla giurisdizione di controllo di

codesta Corte dei conti, tali da consentire il corretto inquadramento logico-sistematico della fattispecie oggetto di controversia.

Per quanto concerne le ragioni evidenziate nella parte motiva dell'impugnata pronuncia, viene eccepita, sin da subito, la pretestuosità dell'affermazione sollevata da parte appellante secondo cui non sarebbero emerse *“le specifiche ragioni che hanno animato l'iniziativa, a quanto pare sostenuta da motivi estranei a quelli di diretta inerenza alle esigenze della collettività”* (pag. 7 dell'atto di appello). Risulterebbe smentito *per tabulas* il tentativo perpetrato dall'appellante di volere sminuire la portata dei benefici ottenuti e salvaguardati attraverso l'azione amministrativa consolidatasi in seno allo strumento convenzionale.

In merito all'ulteriore critica nei confronti dell'impugnata sentenza per non aver svolto alcun *“giudizio comparativo o alternativo, in relazione ad altre possibili scelte”* (pag.7 dell'atto di appello) rileva l'appellata che parte appellante omette di considerare come la deliberazione di concessione dell'aiuto avrebbe dato conto della possibile alternativa al *“Salone parrocchiale”* rappresentata dall'utilizzo del diverso *“Salone polivalente”* in proprietà dell'Amministrazione.

Sarebbe infondata, altresì, la conclusiva critica addotta dall'appellante secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di *“sanzionare”* l'asserito mancato rispetto degli adempimenti procedurali in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, coincidenti con l'assolvimento dell'*“obbligo di pubblicazione”* stabilito

dal combinato disposto degli artt. 12 della l. n. 241/1990 e 26 del d.lgs. n. 33/2013.

La critica - da ultimo svolta dalla Procura appellante (pag. 10 dell'appello) - non prenderebbe posizione sulla (condivisibile) premessa della Corte piemontese, ovvero sia che eventuali profili d'illegittimità dell'atto di concessione del contributo non determinano, quale ineludibile conseguenza, l'illiceità della condotta causativa del contestato danno erariale.

Con riguardo al terzo motivo di gravame ne è stata eccepita l'inammissibilità dal momento che sarebbe affetto da genericità riguardo alle deduzioni probatorie asseritamente richiamate dalla Procura appellante a sostegno dell'asserita valida alternativa rappresentata dal "Salone polivalente". Nel corso del processo di primo grado, la Procura appellante non avrebbe dedotto alcuna allegazione probatoria in grado di smentire l'esito dell'istruttoria svolta dagli Uffici comunali in merito all'inadeguatezza del "*Salone polivalente*" rispetto al ben diverso "*Salone parrocchiale*".

Fermo il rilievo d'inammissibilità sopra eccepito, il motivo sarebbe, comunque, infondato atteso che, come già riportato in precedenza, la deliberazione di concessione dell'aiuto pubblico avrebbe fornito piena contezza dell'istruttoria effettuata in ordine alla inidoneità del "*Salone polivalente*" ad assolvere alla funzione perseguita dall'Amministrazione e, di poi, dalla stessa attuata attraverso l'utilizzo del "*Salone parrocchiale*".

Risulterebbe, inoltre, del tutto infondato il rilievo di parte appellante

secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe omissis ogni valutazione in ordine all'elemento soggettivo contestato, giacché, proprio all'esito della rassegna degli elementi deponenti nel senso della piena liceità della condotta imputata ai convenuti, ha ritenuto insussistenti i profili di asserita colpa grave affermando che *"In tale quadro, reputa il Collegio che non vi sia spazio per una contestazione di colpa grave ad alcuno dei convenuti"* (pag.10 della sentenza).

L'appellata ha, quindi, insistito per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'appello, con conseguente conferma della pronuncia assolutoria di primo grado; in mero ed estremo subordine, ha chiesto la riduzione dell'addebito contestato esercitando il potere riduttivo, il tutto con condanna della Procura appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

**7.** Con comparsa di costituzione in data 14 febbraio 2023 si sono costituiti in giudizio i signori Chiarletti Carla, Sarteur Loredana, Peveraro Giuseppe, Fantoni Paolo e Morello Gloria, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Susta.

Secondo gli appellati la Procura avrebbe fondato il proprio argomentare su interpretazioni dell'art. 95 c.g.c. avulse dallo scopo della norma che sarebbe quello di fondare il convincimento sulla sostanza probatoria piuttosto che sulla formalità con la quale questa viene portata a conoscenza del giudice.

Gli appellati pongono in rilievo le valutazioni sulle quali è stata fondata la deliberazione contestata; in particolare, l'unicità della soluzione logistica prescelta, rispetto alla quale non sussistevano, in

concreto, diversamente da quanto addotto dall'appellante, altre opzioni. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante Procura, inoltre, risulterebbe provata e correttamente valorizzata dal primo giudice la circostanza secondo la quale la struttura *de qua*, dopo i lavori di ristrutturazione, sarebbe servita per le finalità di cui alla delibera n. 20/2017 nonché per affrontare l'emergenza COVID nelle scuole del comune, evitando il ricorso a strutture provvisorie molto più costose.

Sul piano formale, rammentano gli appellati che nel provvedimento contestato risulta ampiamente affrontato il problema della comparazione con altre soluzioni che sono state considerate inattuabili e, comunque, maggiormente costose.

Sulla mancata motivazione della sentenza in ordine alle prove prodotte dalla Procura a sostegno della domanda, viene evidenziato che sia nella delibera di erogazione del contributo che nella convenzione Comune - Parrocchia risulterebbero ben definite le ragioni di pubblico interesse ovvero la destinazione alla comunità di un bene di pregio architettonico, tutelato dalla Soprintendenza, da sempre utilizzato dalla comunità locale per finalità socio-culturali, garantendosi per 60 giorni l'anno per 30 anni la disponibilità gratuita del bene per iniziative proprie o delle realtà associative locali.

Nell'ambito della deliberazione l'amministrazione comunale non si sarebbe sottratta ad una comparazione con quanto esistente così come avrebbe valutato l'economicità dell'intervento. Altrettando

avrebbe fatto in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità. Quanto alla posizione dei consiglieri comunali, gli stessi avrebbero assunto la decisione sulla base delle proposte avanzate prima della seduta, prendendo atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e affidandosi al parere del Segretario comunale e degli altri funzionari oltre che ai richiami ai contenuti dello Statuto comunale e ai pronunciamenti della Corte dei conti.

Sarebbe del tutto corretta la conclusione alla quale è giunto il giudice di prime cure, in relazione alla posizione dei consiglieri comunali che, oltre ad essersi attenuti alla normale diligenza che è richiesta nell'assunzione di pubbliche responsabilità, avrebbero espresso il loro voto solo dopo aver constatato che l'istruttoria tecnico-contabile e i pareri di legittimità erano stati espressi in calce all'atto deliberativo.

Gli appellati hanno quindi concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del gravame e, in subordine, per la riduzione dell'addebito, tenendo conto della minima partecipazione degli stessi all'evento dannoso, nonché del vantaggio che il comune (eventualmente) ritenuto danneggiato ha comunque avuto nel periodo considerato. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali, CPA e IVA di legge., nonché con il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali ex art.31 c.g.c.

**8.** Con comparsa di costituzione in data 24 febbraio 2023 si è costituita in giudizio la signora Anna Maria Zerbola chiedendo, in via

principale, di dichiarare inammissibile, improcedibile e infondato l'atto di gravame. In subordine ha invocato la riduzione dell'addebito a carico della convenuta e l'applicazione della *compensatio lucri cum damno*.

Quanto al primo motivo di gravame l'appellata rileva come debba ritenersi meramente formalistica la tesi del requirente contabile, in quanto come emergerebbe chiaramente dall'appello tale deduzione si tradurrebbe nel tentativo di sterilizzare l'evidenza dei fatti siccome emergenti *de plano* dalle intere pagine della citata deliberazione, laddove riportano amplissimi stralci dei pareri, taluni dei quali relativi a fattispecie addirittura del tutto sovrapponibili a quella oggetto di giudizio, ossia il finanziamento a parrocchie per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di edifici al servizio di interessi collettivi.

L'appellata richiama il principio di effettività, previsto dall'art. 2 del codice di giustizia contabile, che deve ritenersi incompatibile con congetture puramente formalistiche. Ciò ancor più in un giudizio caratterizzato dalla forte tensione sostanzialistica quale quello di responsabilità erariale.

La circostanza che l'azione del Comune si sia basata sull'esistenza di pareri conformi neppure risulterebbe negata dalla Procura appellante, la quale si limiterebbe a lamentare la mancata produzione dei documenti.

La posizione assunta dalla Procura appellante risulterebbe ancora più paradossale considerando che i pareri, la cui conoscenza

vorrebbe “schermare” dal giudizio di questa Sezione d’appello, provengano da pronunce di controllo della stessa Corte dei conti che già avrebbero dato la soluzione giuridica alla fattispecie controversa.

Venendo al profilo più squisitamente tecnico-giuridico della questione, la tesi sostenuta dall’appellante dovrebbe ritenersi comunque infondata in ragione del fatto che l’espressione “*ove prodotti in causa*” (riferita ai pareri) non può implicare la distribuzione dell’onere della prova nei rigidi termini prospettati dall’attore erariale.

Secondo l’appellata l’art. 95 c.g.c. non imporrebbe in alcun modo che i pareri siano prodotti dalla parte convenuta. Il significato complessivo della disciplina processuale, infatti, sarebbe quello di valorizzare, ai fini della valutazione dell’elemento psicologico, il dato oggettivo della sussistenza di pareri adottati dalla Corte dei conti in sede di controllo e la cui esistenza sia stata acquisita nel giudizio.

Nel caso di specie, uno dei vettori per convogliare in sede processuale un frammento di realtà dovrebbe certamente ritenersi l’atto amministrativo (la delibera comunale) che cita e riproduce ampiamente i passaggi rilevanti.

Il già citato principio di effettività imporrebbe di evitare inutili duplicazioni od orpelli formali o procedurali ove il “*risultato probatorio*” sia già stato conseguito.

Inoltre, nell’economia dell’art. 96 c.g.c. i pareri non potrebbero tecnicamente qualificarsi alla stregua di fatti estintivi del diritto di credito erariale e, dunque, sfuggirebbero alle regole dell’onere della



prova in senso proprio: il loro contenuto è piuttosto oggetto di “considerazione” da parte del Giudice, sotto l’esclusivo profilo dell’esistenza/inesistenza della colpa grave, quale materiale che confluisce nella determinazione amministrativa.

Secondo l’appellata sarebbe infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all’asserito travisamento dei fatti e alla pretesa violazione dell’art. 95 c.g.c. in ordine alla contestata assenza di un giudizio comparativo o alternativo.

Nel caso di specie, non sarebbe stato possibile effettuare alcun giudizio comparativo in senso proprio rispetto a situazioni analoghe in quanto i locali di proprietà della Parrocchia sarebbero gli unici reperibili sul territorio di Cerrione con le necessarie caratteristiche.

D’altro canto, l’unica altra struttura presente in Cerrione, di proprietà comunale (il Salone polivalente), non sarebbe stata idonea a ospitare attività socioculturali. La connotazione per così dire concorrenziale (nel senso di essere rivolta sempre alla valorizzazione di una situazione terza) dell’esercizio della funzione amministrativa che prospetta l’atto di appello sarebbe del tutto estranea alla fattispecie. Elementari ragioni logiche e di contenimento dei costi non avrebbero potuto che condurre l’ente locale a optare comunque per il recupero edilizio dell’unica struttura esistente sul territorio idonea a realizzare le dichiarate finalità pubblicistiche.

Sarebbe, quindi, del tutto insussistente la contestata mancata emersione delle ragioni specifiche che hanno animato l’iniziativa.

Non si comprenderebbe in cosa consisterebbe l’apparenza della

motivazione e il contrasto tra affermazioni.

L'appellata rammenta che, trattandosi nella fattispecie di ente pubblico territoriale, saremmo al cospetto di un ente a finalità generale essendo il Comune chiamato a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della collettività di riferimento.

Secondo tale prospettazione i Comuni sarebbero stati facoltizzati a riconoscere ed agevolare il ruolo del c.d. "terzo settore" e, in particolare, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (*in primis* le Parrocchie) per la tradizionale e diffusa funzione aggregativa e sociale svolta sul territorio (sul punto, si v. art. 1, l.n. 328/2000 e art. 4, comma 3, d.lgs. n. 117/2017).

Ciò in applicazione della c.d. "sussidiarietà orizzontale" di cui all'art. 118, comma 4, Cost., non a caso espressamente richiamata nella deliberazione comunale n. 20/2017 a pag. 5. L'appellata rimarca la possibilità per i Comuni di stipulare accordi o altri tipi di negozi giuridici, anche a titolo oneroso, con soggetti terzi per la soddisfazione di esigenze collettive rientranti nelle proprie finalità istituzionali (*ex multis*, anche per la stretta affinità della fattispecie ivi trattata con quella oggetto di analisi in questa sede: Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, n. 9/pareri/2006).

L'operazione sarebbe certamente inquadrabile nello schema dell'accordo di cui all'art. 11, l. n. 241/1990, che (in particolare dopo che il legislatore ha eliminato la necessità di una specifica previsione normativa che ne autorizzi l'impiego) costituirebbe la cornice giuridica di riferimento per ogni tipologia di attività negoziale a

prestazioni corrispettive compiuta dalle amministrazioni pubbliche per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Anche volendo qualificare l'elargizione economica contestata alla stregua di una sovvenzione ex art. 12, l. n. 241/1990 (e in disparte quanto ancora si dirà infra, sub 4), essa ricadrebbe comunque nello schema generale dell'art. 11, l.n.241/1990: la sovvenzione (in presenza di impegni assunti dal privato a fronte della stessa) sarebbe un istituto di natura concessoria che trova la propria disciplina minima – per così dire di *default* – nel citato art. 11, l.n. 241/1990.

Nessun dubbio potrebbe quindi sorgere in ordine alla circostanza che l'operazione posta in essere dal Comune di Cerrione debba ritenersi non solo formalmente corretta ma, per quanto qui più rileva, lecita e dunque insuscettibile di determinare qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativa.

Quanto alla specifica posizione del Sindaco Zerbola, verrebbe dedotta la circostanza assolutamente dirimente che i suddetti adempimenti non siano in alcun modo imputabili all'organo politico rilevando, peraltro, in ogni caso, come gli stessi risulterebbe nondimeno rispettati dagli uffici amministrativi a ciò deputati, anche avuto riguardo al disciplinare per l'erogazione dei sussidi e contributi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 137 del 29 ottobre 1990.

Secondo la prospettazione dell'appellata, le disposizioni richiamate nell'atto di appello – di cui agli artt. 12, l.n. 241/1990 e 26, d.lgs. n. 33/2013 - si applicherebbero nelle sole ipotesi di erogazioni

pubbliche senza corrispettivo, vale a dire nei confronti di attribuzioni economiche mosse da un intento esclusivo di liberalità. In tale contesto la fattispecie in esame dovrebbe inquadrarsi alla stregua di accordo ex art. 11, l. n. 241/1990, stipulato con l'unico soggetto astrattamente e concretamente individuabile, tenuto conto dello specifico contesto storico-ambientale del Comune *de quo*.

Anche a volere ritenere violata la disciplina invocata nell'atto di appello, resterebbe fermo che, come del resto correttamente deciso (con statuizione non contestata in appello) dalla sentenza di primo grado (pag. 8), un'eventuale illegittimità dell'azione amministrativa non varrebbe certamente a integrare un illecito erariale.

Le scelte di merito effettuate dal Comune dovrebbero ritenersi comunque insindacabili, salvi i casi in cui la decisione trasmodi in un'evidente irragionevolezza. Certamente la scelta effettuata dal Comune, così come la ponderazione degli interessi effettuata dall'Ente, potrebbero apparire non condivisibili: tutto ciò, però, sfuggirebbe al sindacato del Giudice contabile, in forza della clausola di chiusura di cui all'art. 1, l. n. 20/1994, la quale impone che sia rispettata l'*"insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"*.

In via di subordine viene rilevato come alla fattispecie in esame debba ritenersi applicabile la c.d. "*esimente politica*", profilo che si intende fare riemergere e riproporre espressamente in appello in quanto non scrutinato e restato assorbito nella sentenza di primo grado (art. 195, c.g.c.). Ciò risulterebbe confermato dalla circostanza per cui la convenzione allegata alla delibera consiliare contestata sia

stata elaborata dall'Ufficio di Segreteria e sia stata sottoscritta a livello amministrativo (doc. 3, all. A, fascicolo Procura, ultima pagina e all. C).

Quanto all'ultimo motivo di gravame l'appellata evidenzia che sull'elemento psicologico si sarebbe focalizzata a lungo la sentenza a pag. 10, sicché sarebbe del tutto destituito di fondamento quanto la Procura asserisce nell'atto qui contestato, ossia che la decisione di prime cure non "*contenga valutazioni*" al riguardo.

L'appellata, in via di ulteriore subordine, ripropone in ultimo le eccezioni non esaminate espressamente in primo grado.

All'udienza pubblica il Pubblico Ministero, v.p.g. Elena Tomassini si è soffermata sull'ammissibilità dell'atto di appello e sulla puntualità delle censure mosse verso la sentenza impugnata. In particolare, ha eccepito la nullità della sentenza per violazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. per essere stata motivata con riferimento all'esimente dell'esistenza di pareri che avrebbero condizionato l'esercizio della discrezionalità amministrativa, senza che ciò sia stato espressamente sollevato dalla difesa delle parti. Nel merito, ha ripercorso il contesto in cui si muove la richiesta risarcitoria e sottolineato le gravi lacune dell'iter logico motivazionale della sentenza. Ha concluso come in atti. L'avv. Chiosso, per Borra, si è riportato alle argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi, in relazione ai molteplici motivi di inammissibilità dell'appello e, in particolare, sull'art. 95. c. 4 c.g.c.. Si è soffermato sullo scopo di interesse pubblico avuto di mira dal Comune e salvaguardato con la

stipula della convenzione. Ha aggiunto che il Giudice di primo grado si è limitato a richiamare indirizzi giurisprudenziali al solo scopo d'inquadrare la legittimità della motivazione adottata in seno alla deliberazione di concessione del contributo ed invocato al riguardo il principio *iura novit curia*. Ha concluso come in atti.

L'avv. Susta, per Careno, ha precisato che il parere richiamato in sentenza viene utilizzato a sostegno di una valutazione giuridica già compiutamente espressa ed efficacemente motivata. In relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo in capo ai consiglieri comunali ha sottolineato il comportamento assolutamente diligente tenuto da questi ultimi, in quanto deve essere commisurato al contesto personale e sociale degli appellati. Ha concluso come in atti.

L'avv. D'Angelo, per Nania, si è associato alle argomentazioni dei colleghi e si è riportato nonchè concluso come in atti. L'avv. Occhiena si è soffermato diffusamente sulla portata esegetica dell'art. 95, c. 4 c.g.c. ribadendo la correttezza del ragionamento svolto dal giudice di prime cure nel considerare i pareri resi dalla Sezione di controllo per fattispecie analoghe. Ha argomentato sull'impossibilità giuridica di configurare una "*colpa gravissima*" in capo agli odierni appellati. Ha concluso come in atti.

Conclusa la discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Rilevato in

## **DIRITTO**

**I.** Con il primo motivo di gravame la Procura regionale appellante ha

dedotto “*violazione e falsa applicazione degli art. 94 e 95 c.g.c.*”, censurando la sentenza di prime cure per essere la stessa stata motivata con riferimento all’esistenza di pareri che avrebbero condizionato l’esercizio della discrezionalità amministrativa, senza che ciò sia stato espressamente sollevato dalla difesa delle parti in causa, contravvenendo al principio dell’obbligo di decisione *iuxta alligata et probata*. La sentenza si sarebbe posta in contrasto con la lettera del comma 4 dell’art. 95 c.g.c. la quale richiamerebbe espressamente, con l’inciso “*ove prodotti in causa*”, il principio della disponibilità della prova, che sarebbe stato obliterato dal primo giudice.

La sentenza di prime cure sarebbe da riformare in quanto il giudice avrebbe fatto ricorso, in tal modo, ad una “*esimente d’ufficio in violazione dei principi sulla formazione del convincimento del Giudice*”.

In disparte il profilo di inammissibilità, ex art. 190 c.g.c., sollevato da alcune difese delle parti appellate, da ritenersi assorbito, il motivo, per quanto suggestivo, non è meritevole di accoglimento in quanto nel merito giuridicamente infondato.

In ossequio al criterio di delega di cui all’art. 20, c. 2 lett. p) l. n. 124/2015, dalla previsione introdotta dall’art. 95 c. 4 c.g.c. discende che nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa il convincimento del giudice non può formarsi prescindendo dalla valutazione dei pareri resi della Corte dei conti in sede consultiva, dovendo il medesimo obbligatoriamente ricomprenderli tra gli elementi sui quali fonda la decisione, dandone conseguentemente

conto in motivazione sia per fornirvi adesione quanto – *a fortiori*- per discostarsene.

In tale cornice normativa si appalesa del tutto condivisibile l'esegesi del dato normativo fornito dal giudice di prime cure affermando che *“tale disposizione...instaura un essenziale momento di raccordo tra le sue funzioni di controllo e giurisdizionali, cui il legislatore guarda con favore”*.

Nella medesima prospettiva va letto l'inciso *“ove prodotti in causa”*, valorizzato dalla Procura appellante per assumere violato *“il principio dell'obbligo di decisione della causa iuxta alligata et probata”*.

Reputa il Collegio non condivisibile l'assunto dal quale prende le mosse il ragionamento svolto dalla Procura appellante laddove ricollega alla previsione di cui all'art. 95 c. 4 c.g.c. una *“scriminante speciale”*, in relazione alla quale difetterebbe, nel caso di specie, la formale eccezione delle parti convenute, non trattandosi *“di questioni rilevabili d'ufficio”*.

Diversamente da quanto prospettato nell'appello, la richiamata disposizione non introduce un'esimente di responsabilità amministrativa in ipotesi di sussistenza di pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, favorevoli alle posizioni dei convenuti, non prevedendosi alcun effetto conformativo in capo al giudice della responsabilità.

Del tutto correttamente il primo giudice ha quindi escluso che tale disposizione intesti *“alla Corte dei conti un potere di codecisione, o ancora peggio di predecisione...”*.



Come accennato in precedenza, la lettera del comma 4 dell'art. 95 c.g.c. certamente obbliga il giudice a ricomprendere, tra gli elementi rilevanti ai fini del formarsi del proprio libero convincimento, i pareri resi in sede consultiva *“ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità”*, senza peraltro implicare obbligatoria adesione alle relative risultanze. La previsione incide sul libero apprezzamento del giudice nella misura in cui impone al medesimo di considerare, nella formazione del proprio convincimento, la sussistenza di pareri resi in sede consultiva, senza con ciò impingere nel merito della valutazione, rimessa all'autonomo sindacato del giudice della responsabilità.

La questione non è, conseguentemente, qualificabile nei termini indicati dalla Procura appellante, quale eccezione *“non rilevabile d'ufficio”*, rispetto alla quale i pareri costituirebbero il presupposto di cui fornire prova, attraverso la produzione in giudizio.

Nella sopra descritta cornice ricostruttiva va calato anche il riferimento, contenuto nell'art. 95 c. 4 c.g.c., alla *“produzione”* dei pareri in giudizio, ai fini della loro necessaria considerazione.

Non ricorrendo, per le indicate ragioni, la natura di esimente della responsabilità, i pareri che il giudice è chiamato a valutare non assumono il rilievo di prove, assoggettate al principio di disponibilità, non venendo in rilievo, come detto, elementi fattuali assoggettati al relativo onere probatorio.

Essi non assurgono a fatti estintivi del credito erariale confluendo tra gli elementi liberamente valutabili (nel merito), ai fini dell'esame di

sussistenza della colpa grave e del nesso causale.

In tal senso, la giurisprudenza contabile ha escluso rilievo dirimente alla produzione in giudizio dei pareri resi in sede consultiva, ritenendo insussistente la *“...violazione dell'art. 95 c.g.c., considerato che la delibera predetta non è stata utilizzata quale prova di fatti, ma solo quale argomento a sostegno di una valutazione già compiutamente espressa ed efficacemente motivata, a prescindere dal riferimento al provvedimento della Sezione di Controllo”* (Corte dei conti, Sez. I app. n. 1/2020).

L'onere di produzione in giudizio, previsto dalla norma, è da intendersi quindi ritualmente assolto, come correttamente statuito dal primo giudice, dall'espresso e pedissequo richiamo ai contenuti dei pareri, riportati sia nella deliberazione comunale in questione n. 20/2017, sia negli atti difensivi.

Il motivo va conseguentemente respinto.

**II.** Con il secondo motivo di gravame la Procura appellante ha censurato la pronuncia di primo grado rilevando una pretesa violazione dell'art. 95 c.g.c., sotto il profilo del ritenuto illegittimo esercizio della discrezionalità nella scelta di destinazione del finanziamento. Nessun giudizio comparativo o alternativo, in relazione ad altre possibili scelte, vi sarebbe stato al momento di accogliere la richiesta della parrocchia, risultando l'iniziativa mossa da *“motivi estranei a quelli di diretta inerenza alle esigenze della collettività”*.

Il giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della propria

decisione un presupposto di per sé inesistente, che concretizzerebbe un evidente errore valutativo, di rilievo tale da comportare finanche la nullità della sentenza (richiamo a Cass. Sez.III, n. 27411/2021).

Il motivo è privo di fondamento giuridico.

Il giudice di prime cure, in coerenza con i principi contenuti nei pareri resi in sede consultiva da diverse Sezioni di controllo della Corte dei conti, ha dato rilievo alla discrezionalità della scelta adottata dal Comune il cui sindacato è *“in linea di principio vietato ai sensi dell’art. 1, comma 1 della l. n. 20/1994”* restando *“pur sempre ... consentita la verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente”*.

Del tutto condivisibilmente il primo giudice, esclusa la sindacabilità nel merito delle scelte dell’amministrazione, ha rimarcato che le condotte dei convenuti restano valutabili *“sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte effettuate e dell’utilità conseguita dall’ente a fronte della spesa sostenuta”*.

Così ricostruito il perimetro di sindacato di legittimità dei provvedimenti amministrativi, anche in sede di giudizio di responsabilità amministrativa nella valutazione *incidenter tantum* che spetta al giudice contabile, il primo giudice ha condivisibilmente escluso che la scelta di assegnazione del contributo *de quo* presenti *“aspetti di irragionevolezza”* reputandola, invece, *“il risultato di valutazioni di opportunità, di esclusiva competenza dell’ente, esplicitate nel provvedimento”*.

La motivazione della sentenza si appalesa del tutto esente dai vizi

prospettati nell'atto di gravame.

Va escluso qualsivoglia profilo di nullità, non ricorrendo vizi della motivazione tali da ritenerla priva degli elementi minimali per la sua stessa configurabilità.

Al contrario, il primo giudice ha con precisione dato rilievo ai passaggi motivazionali della deliberazione n. 20/2017 recanti *“espresso riferimento ai pareri resi dalla Corte dei conti nella sue varie articolazioni..., sia sul piano dell'ammissibilità giuridica della concessione di contributi finanziari, che su quello fattuale della peculiarità del bene da ristrutturate (salone cinemateatro), della sua idoneità a soddisfare interessi della cittadinanza e delle qualità e finalità istituzionali del soggetto beneficiario (ente parrocchiale), nonché con richiamo al Regolamento comunale per l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni e all'art. 118, comma quarto Cost. che fissa il principio di sussidiarietà per lo svolgimento di attività di interesse generale”*.

Ed in effetti, nella deliberazione n. 20/2017 risulta affrontato il profilo dell'ammissibilità e legittimità della scelta di contribuzione, con espreso richiamo e testuale riproduzione di stralci di pareri resi delle Sezioni di controllo della Corte dei conti in casi analoghi.

In particolare, nella pronuncia della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Lombardia n. 9/pareri/2006 – richiamata nella deliberazione in argomento- è stata affrontata espressamente la tematica della ammissibilità dell'erogazione di un contributo a fondo perso (dell'importo di euro 300.000,00) in favore di una parrocchia

per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione con ampliamento dell'oratorio di proprietà parrocchiale. Nel parere si afferma espressamente che *“in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che in base all'ordinamento deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 Cost...All'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto”*.

E' stato altresì richiamato il precedente della stessa Sezione di controllo per la regione Lombardia n. 39/2008 che ha riportato il principio già affermato in precedenti conformi per cui *“se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, l'erogazione di un finanziamento (solo apparentemente “a fondo perso”) non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo* (Corte dei conti, Sez. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9; id. nn. 1/pareri/2005, 8/pareri/2005, 9/pareri/2006, n. 10/pareri/2006, n. 18/pareri/2006, n. 26/pareri/2007, n. 35/pareri/2007, n. 59/pareri/2007).

Quanto al profilo sollevato nell'atto di gravame, con riguardo alla

ritenuta illegittimità del provvedimento per mancata comparazione con altre possibili soluzioni alternative all'immobile parrocchiale, presenti sul territorio comunale, rileva il Collegio che nella deliberazione n. 20/2017 la questione appare comunque affrontata rilevando che *“lo stabile cui è finalizzata l’attribuzione di contributo per la ristrutturazione è l’unico presente sul territorio comunale atto ad assicurare la fruizione da parte della cittadinanza cerrionese di una struttura da dedicare ad attività sociali e culturali quali spettacoli, rappresentazioni e manifestazioni musicali e/o teatrali di interesse pubblico, con adeguata possibilità di accogliere un congruo numero di spettatori...”*.

Nel provvedimento si aggiunge che *“indubbiamente, l’utilizzazione finale dell’immobile, a seguito della sua ristrutturazione, soddisfa finalità istituzionali di questo ente locale; tra queste rivestono prioritaria importanza lo sviluppo e la promozione diffusa di attività sociali, culturali e ricreative svolte a favore della cittadinanza, precipuamente incentrate sulle rappresentazioni ed eventi di carattere teatrale e musicale. Si sottolinea che l’unica altra struttura di proprietà comunale (Salone polivalente) non è certamente strutturato sia sotto il profilo del numero di spettatori accoglibili, sia sotto il profilo marcatamente funzionale...a garantire il suddetto tipo di spettacoli ed eventi”*.

Alla luce della lettera del provvedimento non appare corretta l’affermazione della Procura appellante secondo la quale *“nessun giudizio comparativo o alternativo, in relazione ad altre possibili scelte,*

*v'è stato al momento della valutata opportunità di accogliere la richiesta di aiuti finanziari avanzata dalla parrocchia".*

Deve dunque ritenersi esente da censura l'affermazione del primo giudice secondo la quale la scelta del Comune "costituisce il risultato di valutazioni di opportunità, di esclusiva competenza dell'ente, esplicitate nel provvedimento". Neppure appaiono emergere elementi di irragionevolezza tali da ritenere sussistente un vizio di eccesso di potere per sviamento, peraltro solo adombrato nell'atto di gravame.

Nell'atto di appello si fa generico riferimento a presunti e non meglio indicati "motivi estranei a quelli di diretta inerenza alle esigenze della collettività" che avrebbero animato l'iniziativa, rispetto ai quali la censura difetta di specificità mancando qualsivoglia elemento comprovante il sospettato perseguimento di finalità diverse da quelle dichiarate.

Va quindi escluso l'addotto errore valutativo nell'ambito della motivazione della sentenza di prime cure.

Si aggiunga che, avuto riguardo ai diversi profili di contestata illegittimità del provvedimento (tra i quali, in particolare, i rilievi concernenti la pretesa violazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.), il giudice di prime cure ha condivisibilmente evidenziato che gli stessi "non rilevano, una volta che si è esclusa l'illiceità del medesimo ai fini del giudizio di responsabilità".

L'appellante lamenta il mancato espletamento, preliminarmente all'adozione della deliberazione n. 20/2017, degli adempimenti imposti dalla normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa,

tra i quali la preventiva definizione e pubblicazione dei criteri per l'attribuzione di "qualunque genere" di vantaggio economico a persone ed enti pubblici o privati.

Ed in effetti non può negarsi che sia in astratto rilevabile nella fattispecie un vizio nel procedimento concessorio del finanziamento, in relazione ai richiamati principi della giurisprudenza amministrativa per cui *"in linea generale, va ribadito che ai sensi dell'art. 12 l. 7 agosto 1990 n. 241 qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle p.a. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell'"an" e nel "quantum" da concedere"* (Cons. St., sez.VI, n. 5313/2019; Consiglio di Stato, sez. V, 23/3/2015, n. 1552 e sez. II, 14/8/2015, n. 5261).

Nella fattispecie è in effetti mancato il passaggio, strumentale al rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità, di predeterminazione dei criteri guida dell'azione amministrativa essendo stata obliterata la predeterminazione dei requisiti in presenza dei quali era riconoscibile la provvidenza pubblica di cui trattasi.

Fermi tali principi, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il rilevato profilo di illegittimità non può però ritenersi ridondare in illiceità, in assenza di prova che alla riscontrata violazione procedimentale sia conseguito per l'amministrazione un danno erariale.



E' noto che nella configurazione della responsabilità amministrativa i profili di illegittimità provvedimentoale costituiscono indubbiamente elementi sintomatici nell'emersione di possibili condotte ricollegabili causalmente a danni erariali ma non possono ritenersi, di per sé, sufficienti all'integrazione dell'illecito contabile.

Essenziale e finanche preliminare all'accertamento in ordine alla legittimità della condotta è la verifica concernente la sussistenza di un danno che si ponga in nesso di stretta causalità materiale con i comportamenti fatti oggetto di contestazione.

Nella fattispecie, in disparte la circostanza che la stessa deliberazione n. 20/2017 si appella all'unicità della soluzione (immobile) possibile destinataria della contribuzione pubblica, per inidoneità delle alternative, comunque prese in esame (salone polivalente), va ribadito che i vizi di legittimità astrattamente prospettati (mancando l'impugnazione avanti al GA) non comportano, *ex se*, l'illecito contabile.

Si appalesa condivisibile il richiamo condotto dal primo giudice alla consolidata giurisprudenza secondo la quale *"l'illegittimità dell'atto amministrativo non coincide necessariamente con la sua illiceità, essendo la seconda un connotato della condotta causativa di danno (perciò contra ius), attenendo invece la prima all'espressione formale dell'azione amministrativa, ossia all'atto, il quale potrebbe violare una o più norme senza che da ciò consegua alcun effetto dannoso"* (pag. 7 della sentenza impugnata, con richiamo alla pronuncia n. 77/2015 della Sezione giurisdizionale piemontese).

In tal senso è univocamente orientata la giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte, secondo la quale *“La mera illegittimità dell’atto o la nullità di un contratto possono dunque essere un mero indice sintomatico della illiceità di una condotta dannosa ... In questo caso, la categoria della legittimità – illegittimità di un contratto attiene al rapporto tra il potere autoritativo della P.A. e le posizioni soggettive dei privati; diversamente la categoria della liceità – illiceità di una condotta afferisce alla idoneità o meno della stessa ad arrecare un danno ingiusto”* (ex plurimis Corte dei conti, Sez. III app., n. 324/2021; Sez. I, n. 9/2019)

Sulla base di tali premesse neppure coglie nel segno la censura di invalidità derivata prospettata dalla Procura contabile con riguardo all'accordo stipulato in data 22 giugno 2017, in forza della deliberazione n. 20/2017, ritenuta illegittima.

Come detto, l'addotto vizio formale non è sufficiente a configurare, di per sé solo, l'illiceità della condotta in mancanza di prova del danno.

La Procura appellante argomenta, sul punto, adducendo un *“elemento di notevole incongruità tra i vari fattori in gioco”* e prospettando la ritenuta irragionevolezza *“in relazione al gratuito utilizzo della sala accordato a un imprecisato numero di soggetti terzi (gruppi associativi etc.) che... ne avrebbero ricevuto un inopinato vantaggio solo per volontà del Comune prodigo - senza un movente - pure nei loro confronti...”*.

L'appellante trascura di considerare le finalità di interesse pubblico sottese all'iniziativa, volte allo *“sviluppo e promozione diffusa di*

*attività sociali, culturali e ricreative svolte a favore della cittadinanza, precipuamente incentrate sulle rappresentazioni ed eventi di carattere teatrale e musicale”* con previsione di utilizzo vincolato sino al 30 giugno 2048 con concessione per l’utilizzo “*esclusivo*” del bene a favore del Comune e delle associazioni ed enti senza fini di lucro, a titolo gratuito, per 60 giornate/anno (del. n. 20/1997)

Sulla base della documentazione in atti e degli elementi valutabili in causa il Collegio reputa che le attività ludico - ricreative sostenute dal Comune non mirano a realizzare un lucro o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ult. comma, Cost.), concorrono alla realizzazione di un interesse generale che il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista e, tra i diversi livelli istituzionali, in primo luogo, dell’ente più prossimo alla collettività amministrata. E’ indubbio che il Comune è chiamato infatti curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della collettività di riferimento, ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 13 d.lgs. n. 267/2000, esercitando tutte le funzioni amministrative che non risultano espressamente attribuite ad altri soggetti (art. 118, comma 1, Cost.).

Come chiarito dalla dottrina e della giurisprudenza, il principio di sussidiarietà consente la creazione di nuove forme di relazione tra Amministrazioni e privati che innovano il tradizionale *modus operandi* dell’Amministrazione nel rapporto con gli amministrati i quali, anche attraverso moduli associativi, rivestono un ruolo attivo

in una logica di “*condivisione*” con la P.A. per la definizione dei mezzi con cui realizzare l'interesse generale. Il principio di sussidiarietà orizzontale svolge una funzione di emancipazione delle esperienze sociali, attribuendo a esse un valore giuridico che altrimenti stenterebbe a essere riconosciuto se non in termini di mera espressione di autonomia privata del tutto disancorata dagli interessi generali.

Come correttamente evidenziato dalle difese dei convenuti, in tale cornice deve escludersi che l'attribuzione patrimoniale concessa alla beneficiaria Parrocchia si sia tradotta in un ingiustificato arricchimento di quest'ultima, rinvenendo, per converso, la propria causa giustificatrice nell'utilità conseguita dalla collettività dell'ente locale anche attraverso l'attività realizzata dagli enti associativi operanti per fini di interesse della comunità, senza finalità di lucro.

Non si intravedono quindi ragioni per discostarsi dalle statuizioni del giudice di prime cure, secondo il quale l'azione del Comune nella specie trova rispondenza nello Statuto comunale, che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, dispone che “*il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche e all'attività amministrativa.*” (cfr. art. 2, comma 2), con espresso riferimento alla “*valorizzazione e la promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone*” (art. 2, comma 3, lett. e).

Il motivo va respinto.

**III.** Con il terzo motivo di gravame la Procura appellante ha dedotto

*“mancata motivazione della sentenza in ordine alla prove addotte dalla Procura a sostegno della domanda”.*

Secondo tale prospettazione le considerazioni svolte dalle difese dei convenuti in ordine all’inadeguatezza dell’altra struttura, di proprietà comunale, presente sul territorio, ad ospitare attività socio-culturali, non sarebbero *“suffragate da alcun documento”*. La Procura richiama altresì i contenuti della *“Relazione uso salone 2018”*, trasmessa al Comune di Cerrione in data 12 settembre 2019, che comproverebbe la ristrutturazione del bene parrocchiale, da lungo tempo inagibile e il suo scarso utilizzo anche a seguito della ristrutturazione.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

L’onere della prova in ordine all’illiceità della scelta condotta dal Comune e del danno che sarebbe derivato dall’adozione della contestata deliberazione sarebbe spettato alla Procura, la quale non risulta aver fornito elementi comprovanti l’irragionevolezza della scelta condotta o la maggior economicità del ricorso al centro polivalente, ritenuto dall’amministrazione inidoneo allo scopo perseguito ovvero di altre soluzioni non altrimenti individuate.

Nella deliberazione n. 20/1997 si dà conto delle ragioni della ritenuta preferibilità del salone parrocchiale rispetto al centro polivalente nell’ottica di assicurare la più ampia fruibilità delle attività ricreative socioculturali: il salone polivalente non è stato ritenuto *“strutturato sia sotto il profilo del numero di spettatori accoglibili, sia sotto il profilo funzionale (assenza di palco...) a*

*garantire il suddetto tipo di spettacoli ed eventi”.*

Come documentato dalle difese qualsivoglia utilizzazione dell'unica altra struttura presente nel Comune di Cerrione avrebbe dovuto comportare interventi di natura strutturale, di adattamento.

Non risultano inoltre contraddette le valutazioni delle difese in ordine alla maggior economicità della scelta assunta per costi stimabili in misura inferiore rispetto alla locazione di un immobile simile nella stessa zona o alla costruzione *ex novo* di un immobile con la medesima destinazione funzionale (cfr. la difesa Zerbola fornisce un computo del costo di utilizzo ammontante a € 108,30 (€ 195.000/30 anni di utilizzo = € 6.500 annui; € 6.500/60 giornate di utilizzo all'anno = € 108,30).

Reputa il Collegio che risulti quindi comprovata in atti l'inerenza dell'obiettivo perseguito alle finalità dell'ente ed esclusa la sua irragionevolezza, ben potendo, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza contabile, giustificarsi un'elargizione economica a favore di terzi, anche a fondo perso, al fine del soddisfacimento delle esigenze della collettività se *“l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a “fondo perso”; non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato da soggetto che riceve il contributo”* (Corte dei conti, Sez. contr.

Lombardia, n. 262/2014/Par.; Sez. contr. Piemonte, n.

262/2014/Par.).

Quanto alla verifica in ordine alla corretta destinazione dei fondi va rilevato come la convenzione preveda espressamente modalità di verifica e recupero nel caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità individuate (Cfr. Corte dei conti, Sez. Trentino, n. 2/2020/PAR.), prevedendo la predisposizione di un resoconto delle attività ospitate e la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua della convenzione.

In tal senso, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'interesse pubblico risulti assicurato dalla convenzione *“che contiene anche modalità di controllo e rendicontazione e sulla quale non sono state sollevate obiezioni”*.

Dalla rendicontazione prodotta in causa risulta un concreto e ampio utilizzo dell'immobile in conformità agli obiettivi di promozione delle attività sociali, culturali e ricreative della popolazione indicati nella deliberazione di assegnazione del finanziamento.

E' stato osservato, inoltre, che nel periodo della pandemia Covid-19, il salone parrocchiale è stato altresì gratuitamente destinato ad ospitare le attività scolastiche per l'anno 2020-2021 per gli alunni di una classe della scuola secondaria di secondo grado (cfr. delibera G.C. n. 84/2020 – doc. 8 fasc. I° grado difesa Zerbola) garantendo un ulteriore utilizzo senza esborsi, per l'ente locale.

Il motivo va quindi respinto.

**IV.** Con il quarto motivo di gravame la Procura regionale ha censurato la pronuncia di primo grado in quanto non conterrebbe

*“alcuna valutazione in ordine all’elemento soggettivo della colpa gravissima ed inescusabile contestata ai convenuti dall’attore”.*

Ha evidenziato, tra l’altro, la presenza di *“un’indebita esorbitanza dell’operato dei convenuti dagli schemi di un corretto modus agendi, ...”*. I convenuti avrebbero agito con leggerezza ed arbitrio, incorrendo in condotte connotate da colpa gravissima.

Il motivo è sfornito di giuridico fondamento.

Come evincibile dai contenuti della deliberazione comunale la scelta condotta dall’amministrazione risulta motivata dando conto di un’approfondita disamina dei profili di ammissibilità e di legittimità del finanziamento, con richiamo espresso a numerosi precedenti pronunciamenti resi dalla Corte dei conti in sede di controllo, in situazioni analoghe.

Nella deliberazione risultano esplicitate anche le ragioni in fatto di pubblico interesse sottese alla concessione del finanziamento.

Del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha quindi escluso qualsivoglia spazio per una contestazione di colpa grave (vieppiù gravissima) anche ai sensi dell’art. 95, c. 4 c.g.c., del quale si è dato ampiamente conto al punto I, alla luce dei pareri della Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo, in termini, ampiamente citati nella deliberazione n. 20/1997.

Il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che l’azione sia stata intrapresa per soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, cosicché il finanziamento, anche se a fondo perduto, non è stato ritenuto equiparabile ad un



depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente e i cittadini ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo (deliberazione n. 262/2014 della Sezione di controllo per la regione Lombardia).

Risulta agli atti che l'ente ha reperito la copertura finanziaria per effettuare l'operazione fornendo le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento del contributo dopo avere chiarito la rilevanza dei pareri delle sezioni di controllo delle Corti dei Conti regionali per vicende analoghe. E' quindi da escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo agli appellati.

Va respinto anche l'ultimo motivo di appello e il gravame nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. va disposta la liquidazione delle spese del giudizio a favore delle parti appellate assolute, nella misura di euro 2.500,00 a favore di ciascuna parte appellata.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'atto di gravame con integrale conferma della pronuncia impugnata.

Liquida a favore di ciascuna parte appellata le spese di giudizio nella somma di euro 2.500,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 marzo

2023.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 12 SETTEMBRE 2023

Per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Manuela Asole